Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC

Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 136 – 08 MAGGIO 2020

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **AGEVOLAZIONI**

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI / VERSAMENTI: NUOVI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

RIFERIMENTI

- **Art. 62, DL n. 18/2020**
- **Art. 18, DL n. 23/2020**
- **Circolare Agenzia Entrate 6.5.2020, n. 11/E**
- **Informative SEAC 10.4.2020, n. 108 e 4.5.2020, n. 130**

IN SINTESI

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle disposizioni emanate a seguito dell'emergenza "coronavirus" contenute nel c.d. "Decreto Cura Italia" nonché nel c.d. "Decreto Liquidità".

Con particolare riguardo alla sospensione degli adempimenti scadenti nel periodo 8.3 - 31.5.2020, differiti al 30.6.2020, è stato precisato che la stessa interessa:

- *il mod. IVA 2020, anche per i soggetti non residenti;*
- *il mod. TR, la Comunicazione delle liquidazioni IVA trimestrali e il mod. INTRA-12 relativi al primo trimestre 2020;*
- *il mod. EAS;*
- *l'invio dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa del primo trimestre 2020;*
- *la richiesta / effettuazione delle verifiche periodiche dei registratori di cassa / RT / server RT.*

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

A seguito dell'emergenza "coronavirus", con il DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" (Informativa SEAC 4.5.2020, n. 130) e il DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità" (Informativa SEAC 10.4.2020, n. 108) sono state introdotte rispettivamente "*Misure ... di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese*" e "*Misure ... in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese ... nonché ... di proroga di termini amministrativi e processuali*".

In merito l'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito ulteriori chiarimenti nell'ambito della Circolare 6.5.2020, n. 11/E.

Di seguito, dopo aver commentato le precisazioni di maggior interesse relative alla sospensione degli adempimenti tributari e dei versamenti, si riportano le risposte dell'Agenzia.

SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

L'art. 62, DL n. 18/2020 ha disposto la **sospensione**, a favore di tutti i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia, degli **adempimenti tributari** diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte / trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, che scadono nel **periodo 8.3 - 31.5.2020**.

Gli adempimenti sospesi dovranno essere **effettuati entro il 30.6.2020**, **senza sanzioni**.

L'Agenzia, nella citata Circolare n. 11/E, fornisce alcuni chiarimenti in merito agli adempimenti rientranti in tale previsione.

MOD. IVA 2020 / MOD. TR / LIQUIDAZIONI PERIODICHE / ESTEROMETRO

La sospensione in esame riguarda anche i seguenti adempimenti.

Adempimento (presentazione)	Termine ordinario	Termine differito
Mod. IVA 2020	30.4.2020	30.6.2020
Mod. TR primo trimestre 2020	30.4.2020	
Comunicazione liquidazioni IVA (LIPE) primo trimestre 2020	31.5.2020	
Esterometro primo trimestre 2020	30.4.2020	

Con riferimento al mod. IVA 2020 e al mod. TR del primo trimestre l'Agenzia evidenzia che in considerazione del fatto che **alla relativa presentazione è subordinato**:

- il **rimborso** del credito annuale / trimestrale;
- l'**utilizzo in compensazione** del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui (il credito è utilizzabile a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del mod. IVA / TR);

resta ferma la possibilità

"*di **presentare la dichiarazione IVA o il modello TR anche nel corso del periodo di sospensione**, non essendo di contro preclusa la facoltà di porre in essere gli adempimenti tributari*".

Di fatto, al fine di poter ottenere il rimborso / utilizzare il credito IVA in compensazione "quanto prima", è consentito presentare i predetti modd. IVA / TR antecedentemente al 30.6.2020 (così, ad esempio, qualora dal mod. IVA 2020 risulti un credito pari a € 12.000, la presentazione dello stesso in data 15.5.2020 consente l'utilizzo del credito eccedente € 5.000 già a decorrere dal 25.5.2020).

NB Il differimento al 30.6.2020 riguarda anche la presentazione del mod. IVA da parte dei **soggetti non residenti**:

- **con stabile organizzazione in Italia** che, limitatamente alle operazioni rese / ricevute, si considerano soggetti passivi stabiliti in Italia;
- che operano in Italia mediante **identificazione diretta / rappresentante fiscale**.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

MEMORIZZAZIONE / INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

Con riferimento alla memorizzazione e all'invio telematico dei corrispettivi l'Agenzia, nella Circolare n. 11/E in esame, ribadisce che gli stessi **non possono usufruire della sospensione**, come già specificato nella Circolare 3.4.2020, n. 8/E (Informativa SEAC 8.4.2020, n. 106) posto che "prevale" l'esigenza dell'acquirente / committente di disporre di un documento utilizzabile ai fini fiscali.

La **sospensione** risulta comunque applicabile nel caso in cui, dopo aver memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale, l'**invio dei corrispettivi sia differito ad un momento successivo**, ad esempio a causa dell'assenza di rete Internet ovvero di problemi di connettività del RT.

In caso di **chiusura dell'attività** (ad esempio, per ordine dell'Autorità o per altri motivi collegati agli eventi calamitosi), non sono necessari particolari adempimenti. Infatti, il RT alla prima trasmissione successiva o all'ultima trasmissione utile, invia un unico file contenente la totalità dei dati relativi al periodo di interruzione per i quali non è stata effettuata l'operazione di chiusura giornaliera.

NB Come chiarito nella citata Circolare n. 8/E la sospensione opera comunque a favore dei **soggetti non ancora in possesso di un RT** che, nel periodo transitorio fino al 30.6.2020, continuano ad emettere scontrini / ricevute fiscali, relativamente all'obbligo di trasmissione telematica mensile dei dati tramite il Portale "*Fatture e corrispettivi*".

MOD. EAS

La sospensione nel periodo 8.3 - 31.5.2020 **interessa anche il mod. EAS** che gli enti non commerciali sono tenuti a presentare per usufruire delle agevolazioni fiscali ad essi riconosciute ai fini delle imposte dirette ed IVA. A tal proposito va evidenziato che:

- il mod. EAS va presentato entro 60 giorni dalla costituzione. Così, pertanto, qualora i 60 giorni cadano nel periodo di sospensione, il termine di presentazione del mod. EAS è differito al 30.6.2020.

  Esempio 1 Un'associazione senza scopo di lucro si è costituita in data 15.3.2020.
  La stessa, al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali, deve presentare il mod. EAS entro il 14.5.2020.
  Per effetto della sospensione la presentazione può essere effettuata entro il 30.6.2020;

- al verificarsi di variazioni dei dati precedentemente comunicati, è necessario ripresentare il modello entro il 31.3 dell'anno successivo. Di conseguenza, relativamente alle **variazioni intervenute nel 2019,** il mod. EAS usufruisce della sospensione, con conseguente presentazione **entro il 30.6.2020**.
  Si rammenta che in specifiche ipotesi il mod. EAS "aggiornato" non è richiesto. È il caso, ad esempio, della variazione:
  – del numero degli associati;
  – dell'ammontare dei proventi dell'attività di sponsorizzazione;
  – del "*Rappresentante legale*" e dei "*Dati relativi all'ente*" già comunicati all'Agenzia delle Entrate con il mod. AA5/6 - AA7/10.

MOD. INTRA-12

La sospensione **interessa anche il mod. INTRA-12** qualora il relativo termine di presentazione cada nel periodo 8.3 - 31.5.2020.

Si rammenta che tale adempimento, da effettuare entro la fine di ciascun mese riportando l'ammontare degli acquisti annotati con riferimento al secondo mese precedente, interessa i seguenti soggetti:

- enti non commerciali non soggetti passivi IVA e agricoltori in regime di esonero che effettuano acquisti intraUE di beni per un ammontare superiore a € 10.000, ovvero qualora in relazione a tali acquisti abbiano optato per l'imponibilità IVA in Italia;

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

- enti non commerciali non soggetti passivi IVA e agricoltori in regime di esonero, debitori d'imposta per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti (con applicazione del reverse charge);
- enti non commerciali soggetti passivi IVA per gli acquisti effettuati nell'ambito dell'attività istituzionale.

TRASMISSIONE DATI VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA

Può **beneficiare della sospensione** in esame, se scadente nel periodo 8.3 - 31.5.2020, anche la **trasmissione telematica** all'Agenzia delle Entrate, da parte del laboratorio / tecnico abilitato, dei **dati relativi alle verifiche periodiche** dei registratori di cassa nonché dell'**elenco dei tecnici incaricati** all'effettuazione delle stesse.

In particolare, considerato che tale adempimento va effettuato entro il 20° giorno successivo al trimestre, la sospensione interessa **l'invio dei dati relativi al primo trimestre 2020**, scaduto il 20.4.2020, che pertanto può essere effettuato **entro il 30.6.2020**.

RICHIESTA / EFFETTUAZIONE VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA / RT

La **sospensione** opera anche per la **richiesta** da parte dell'esercente e **l'effettuazione** da parte del laboratorio / tecnico abilitato **della verifica periodica** del registratore di cassa / RT / server RT scadente nel periodo 8.3 - 31.5.2020.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

L'art. 18, DL n. 23/2020 riconosce a favore dei soggetti esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo** con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia la sospensione dei versamenti "*in autoliquidazione*" **in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020** in presenza di una **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%** (se ricavi / compensi 2019 non sono superiori a € 50 milioni) ovvero il 50% (se ricavi / compensi 2019 sono superiori a € 50 milioni)

- nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
- nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

La sospensione riguarda i versamenti relativi a:

- **ritenute alla fonte** di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilati) e alle trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta;
- **IVA**;
- **contributi previdenziali e assistenziali** / **premi INAIL**.

I **versamenti sospesi** sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in unica soluzione **entro il 30.6.2020** ovvero in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO / GRUPPO IVA

La sospensione in esame interessa anche le società che effettuano la liquidazione IVA di gruppo. A tal proposito l'Agenzia nella Circolare n. 11/E in esame:

- ribadisce che "*è **sufficiente che anche uno solo dei soggetti*** [partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo] ***abbia le caratteristiche** normativamente specificate, sempreché **l'ammontare dei ricavi** derivanti dall'attività dallo stesso svolta sia **prevalente** rispetto a quello complessivamente realizzato a livello di gruppo*", come già precisato nella citata Circolare n. 8/E;
- chiarisce che non verificandosi la predetta condizione di prevalenza è **possibile escludere dalla liquidazione IVA di gruppo il debito** riferibile alle società che presentano individualmente le caratteristiche che consentono di beneficiare della sospensione, relativamente al mese di marzo e/o aprile 2020.
  Tale chiarimento riguarda anche le liquidazioni IVA periodiche effettuate da un **Gruppo IVA** (il decremento del fatturato va verificato con riferimento al fatturato teoricamente imputabile a ciascuna singola società appartenente al Gruppo IVA).

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

L'importo a debito sospeso va versato in unica soluzione entro il 30.6.2020 ovvero in 5 rate a decorrere dal 30.6.2020.

Nel caso in cui una o più società liquidi l'IVA trimestralmente la sospensione interessa esclusivamente il debito riferibile ai mesi di marzo e/o aprile 2020.

NB La situazione "individuale" delle singole società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo / Gruppo IVA, rileva anche ai fini del beneficio della sospensione del versamento dell'IVA (scaduta nel marzo) riconosciuta dall'art. 61, DL n. 18/2020 a favore dei soggetti esercenti specifiche attività, da effettuare entro il 31.5.2020 (unica soluzione / prima rata).

FUSIONE PER INCORPORAZIONE

In caso di fusione per incorporazione il calcolo della **riduzione del fatturato** va effettuato confrontando il fatturato dei mesi di marzo / aprile 2020 delle società incorporate con la somma dei fatturati delle singole società (incorporante e incorporate) relativi rispettivamente ai mesi di marzo / aprile 2019.

SOSPENSIONE ATTIVITÀ DI CONTROLLO, LIQUIDAZIONE, ECC.

L'art. 67, DL n. 18/20202 dispone la **sospensione dei termini nel periodo 8.3 - 31.5.2020** relativi, tra l'altro, all'attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione da parte degli Uffici.

In merito l'Agenzia, nella Circolare n. 11/E in esame, dopo aver specificato che tale sospensione

"determina ... lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione [84 giorni] *anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020"*

ribadisce che la disposizione in esame prevede "*la sospensione dei termini delle attività*" e "*non la sospensione delle attività*" degli Uffici, che pertanto **non sono sospese nè escluse nei casi di urgenza e indifferibilità**. Tali caratteristiche sono valutate dal singolo Ufficio "*caso per caso*".

Risultano urgenti ed indifferibili, ad esempio, gli **atti connessi a procedimenti penali**, per i quali la denuncia deve essere effettuata senza ritardo.

MISURE CAUTELARI

La sospensione di cui al citato art. 67 opera per le misure cautelari concesse all'8.3.2020 per le quali, ai sensi dell'art. 22, comma 7, D.Lgs. n. 472/97, è previsto il termine di 120 giorni per la notifica dell'atto.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Relativamente all'istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente a seguito della notifica di un avviso di accertamento, l'Agenzia conferma quanto già chiarito nell'ambito della Circolare 23.3.2020, n. 6/E (Informativa SEAC 22.4.2020, n. 118) e pertanto risultano cumulativamente applicabili:

- la disposizione ex art. 83, DL n. 18/2020, ossia la sospensione per il periodo 9.3 - 11.5.2020;
- l'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 218/97 ossia la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente.

Ora l'Agenzia precisa che **è altresì applicabile la sospensione feriale** dei termini qualora il periodo di sospensione di cui al citato art. 6 ricada nel periodo **1.8 - 31.8.2020**.

Esempio 2

Si ipotizzi un avviso di accertamento notificato il 21.1.2020.
In tal caso, considerato il cumulo delle sospensioni dei termini la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione deve intervenire entro il 22.9.2020 in quanto:

- i 60 giorni previsti per presentare ricorso scadono il 25.5.2020 (47 giorni dal 22.1 all'8.3 + 13 giorni dal 12.5 al 24.5);
- a partire dal 25.5.2020 inizia la decorrenza dei 90 giorni di sospensione ex art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 218/97 a cui si sommano i 30 giorni di sospensione feriale dall'1.8 al 31.8.2020 (68 giorni dal 25.5 al 31.7 + 22 giorni dall'1.9 al 22.9).

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Sospensione dei termini di presentazione del mod. IVA, del mod. TR, della LIPE e dell'esterometro del primo trimestre 2020

Si chiede di conoscere se tra gli adempimenti sospesi fino al 31.5.2020, da effettuare entro il 30.6.2020, sono compresi i seguenti:
- **la presentazione del mod. IVA (dal 30.4.2020 al 30.6.2020);**
- **la presentazione del mod. TR relativo al credito IVA, chiesto a rimborso e/o in compensazione relativo al primo trimestre 2020 (dal 30.4 2020 al 30.6.2020);**
- **la presentazione della comunicazione liquidazione periodica (LIPE) del primo trimestre 2020 (dal 31.5.2020 al 30.6.2020);**
- **la presentazione della "*comunicazione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato*", c.d. "esterometro", del primo trimestre 2020 (dal 30.4.2020 al 30.6.2020).**

Si chiede, altresì, se, ai fini della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, nel periodo 1.1.2020 - 30.6.2020, possano beneficiare della sospensione coloro che, non essendosi ancora dotati del registratore telematico, devono, nella fase transitoria, "*provvedere entro l'ultimo giorno del mese successivo alla comunicazione telematica tramite servizio online «F&C» dell'Agenzia delle entrate o tramite intermediario qualificato*".

L'art. 62, comma 1, DL n. 18/2020 dispone che: "*1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020* […]".

Il successivo comma 6 dispone che: "*6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni*".

Tra gli adempimenti sospesi, che possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, rientrano, dunque:
- la presentazione del mod. IVA;
- la presentazione del modello TR;
- la presentazione della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020;
- la presentazione dell'esterometro del primo trimestre 2020.

Si ricorda tuttavia che, in assenza della presentazione del mod. IVA o del mod. TR, gli Uffici non potranno procedere a liquidare ed eseguire il rimborso dell'IVA a credito, annuale o trimestrale, ed è precluso l'utilizzo in compensazione del credito IVA, annuale in misura superiore a € 5.000, o trimestrale, che può essere effettuato, ricorrendone le altre condizioni, a partire dal decimo giorno successivo a quello d presentazione della dichiarazione o del modello da cui il credito emerge.

Rimane ferma la possibilità per il contribuente di presentare il mod. IVA o il mod. TR anche nel corso del periodo di sospensione, non essendo di contro preclusa la facoltà di porre in essere gli adempimenti tributari.

Con riferimento, invece, agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi si rinvia a quanto già chiarito dall'Agenzia nella Circolare 3.4.2020, n. 8/E, e, in particolare, nella risposta al quesito n. 1.7, nella quale è stato rappresentato quanto segue.

"*Quanto alla trasmissione telematica dei corrispettivi, nella circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020, si è già evidenziato che essa, insieme alla memorizzazione (e all'emissione del documento commerciale che vi è connessa), costituisce un unico adempimento ai fini dell'esatta documentazione dell'operazione e dei relativi corrispettivi.*

Si tratta, dunque, di una parte giuridicamente non separabile di un unico adempimento, in alcuni casi, fisicamente non autonoma (si pensi alla procedura web «documento commerciale on line») e, pertanto, la stessa non può essere oggetto di sospensione, prevalendo, come visto per le fatture, l'esigenza della controparte di ricevere un documento variamente utilizzabile anche ai fini fiscali.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

In un'ottica di massimo favor per i contribuenti, si ritiene che facciano comunque eccezione (e ricadano, quindi, nella sospensione) le ipotesi in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale del caso, la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia stata legittimamente differita ad un momento successivo (si pensi, ad esempio, all'assenza di rete internet e/o a problemi di connettività del dispositivo).

Resta inteso che laddove l'esercizio commerciale non svolgesse alcuna attività (ad esempio, in quanto chiuso per ordine dell'autorità o per altre ragioni connesse agli eventi calamitosi), nessuna ulteriore operazione relativa alla memorizzazione/invio dei dati deve essere posta in essere, considerato, come indicato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016, «Versione 9.0 dicembre 2019», che «Nel caso di interruzione dell'attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell'apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all'ultima trasmissione utile, provvede all'elaborazione e all'invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali, l'esercente non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera» (cfr. il paragrafo 2.7 «GENERAZIONE E TRASMISSIONE DATI»)".

Sospensione dei termini di presentazione del mod. EAS

Si chiede di conoscere se tra gli adempimenti sospesi fino al 31.5.2020, da effettuare entro il 30.6.2020, rientri anche la presentazione del mod. EAS

Tra gli adempimenti sospesi è compresa anche la presentazione del mod. EAS. Si ricorda, in merito, che le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili; per usufruire di questa agevolazione, è necessario che gli Enti trasmettano, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello, denominato *"modello EAS"*, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti.

Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31.3 dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Sul punto si segnala, tra l'altro, che l'Agenzia nella Risoluzione 12.12.2012, n. 110/E fornisce chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto della remissione in bonis del mod. EAS, confermando indirettamente la natura di adempimento tributario del richiamato mod. EAS. Ciò premesso, si rappresenta che per tale adempimento trova applicazione l'art. 62, DL n. 18/2020 che prevede la sospensione degli adempimenti tributari, che hanno scadenza nel periodo compreso fra l'8.3.2020 e il 31.5.2020, che devono essere effettuati entro il 30.6.2020, senza applicazione di sanzioni.

Sospensione dei termini di presentazione del mod. INTRA 12

Si chiede di sapere se, tra gli adempimenti sospesi, rientri anche la presentazione del "*modello INTRA 12*" (dichiarazione mensile relativa agli acquisti di beni/servizi da enti non soggetti passivi d'imposta e da agricoltori esonerati).

Tra gli adempimenti sospesi rientra anche la presentazione del mod. INTRA 12. Quest'ultimo deve essere utilizzato dagli enti, dalle associazioni e dalle altre organizzazioni di cui all'art. 4, comma 4, DPR n. 633/72, non soggetti passivi d'imposta, e dai produttori agricoli di cui all'art. 34, comma 6, DPR n. 633/72, che hanno effettuato acquisti intraUE di beni oltre il limite di € 10.000 come previsto dall'art. 38, comma 5, lett. c), DL n. 331/93, convertito dalla Legge n. 427/93, ovvero che hanno optato per l'applicazione dell'imposta in Italia su tali acquisti, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del citato DL n. 331/93.

Il modello, inoltre, deve essere utilizzato dai predetti soggetti (enti non commerciali e agricoltori esonerati) che, ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, sono tenuti ad assumere il ruolo di debitori dell'imposta, mediante applicazione del meccanismo del reverse charge, per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Gli adempimenti sopra descritti devono essere osservati anche dagli enti non commerciali soggetti IVA, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio dell'attività non commerciale.

Il modello deve essere presentato entro la fine di ciascun mese, in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite gli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, DPR n. 322/98. L'invio del modello può avvenire utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

La presentazione di tale modello dichiarativo rientra nel campo di applicazione dell'art. 62, comma 1, DL n. 18/2020, che prevede la sospensione dei termini degli adempimenti che scadono nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020. Pertanto, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 62, il mod. INTRA 12, i cui termini di scadenza sono compresi nel periodo dall'8.3.2020 al 31.5.2020, può essere presentato entro il 30.6.2020, senza applicazione di sanzioni

Trasmissione telematica dei dati relativi alla verificazione periodica dei misuratori fiscali

Si chiede di conoscere se nel rinvio delle scadenze degli adempimenti fiscali richiamati nell'art. 62, DL n. 18/2020 o rientrino anche gli adempimenti a carico dei Laboratori e dei Produttori abilitati alle verificazioni periodiche di cui al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 16.5.2005, relativo alle modalità e ai termini della trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali, dell'elenco dei tecnici incaricati dell'esecuzione della verificazione periodica, nonché degli altri elementi identificativi previsti dalla lett. c) del punto 10.1 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 28.7.2003.

L'art. 62, comma 1, DL n. 18/2020, in tema di sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi, prevede che: "*Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020* […]".

Tali adempimenti, ai sensi del successivo comma 6, possono essere effettuati entro il 30.6.2020, senza applicazione di sanzioni.

Ciò posto, la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verificazioni periodiche e dell'elenco dei tecnici incaricati dell'esecuzione delle stesse verifiche deve essere effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre solare, ai sensi dell'art. 4, Provvedimento Agenzia Entrate 16.5.2005.

Pertanto, ricorrendo nella fattispecie un adempimento nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, con scadenza nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020, lo stesso ricade nella previsione del citato art. 62 ed usufruisce della relativa sospensione.

Resta ferma per i contribuenti la possibilità di effettuare la trasmissione anche prima del 30.6.2020, termine ultimo individuato dal medesimo art. 62 per procedere "*senza applicazione di sanzioni*".

Richiesta ed effettuazione delle verificazioni periodiche degli Apparecchi misuratori fiscali e dei Registratori telematici e Server-RT

Si chiede di conoscere se, nel rinvio delle scadenze degli adempimenti fiscali richiamati nell'art. 62, DL n. 18/2020, rientrino anche gli adempimenti di cui al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 28.7.2003, ai quali sono rispettivamente tenuti gli esercenti, i laboratori e i tecnici abilitati, relativi alla richiesta e all'effettuazione delle verificazioni periodiche degli Apparecchi misuratori fiscali e dei Registratori Telematici e Server-RT.

Gli esercenti, i laboratori e i tecnici abilitati sono, rispettivamente, tenuti alla richiesta e all'effettuazione delle verificazioni periodiche degli apparecchi misuratori fiscali, entro i termini della loro scadenza periodica, nel rispetto degli adempimenti di cui al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 28.7.2003.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

I suddetti adempimenti, le cui scadenze si collochino nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020, rientrano nella sospensione di cui all'art. 62, comma 1, DL n. 18/2020, e sono effettuati entro il 30.6.2020, senza applicazione di sanzioni.

Controlli di conformità dei Misuratori fiscali e Registratori Telematici

Con quale modalità, nel periodo emergenziale da COVID-19, un'azienda produttrice di registratori telematici può effettuare i controlli di conformità dei misuratori fiscali e registratori telematici ai sensi dell'art. 7, DM 23.3.83, nel caso in cui non sia autorizzata ad effettuarli in qualità di fabbricante abilitato e, pertanto, i suddetti controlli di conformità dovrebbero essere eseguiti dalle Direzioni Provinciali competenti per territorio?

Si ritiene che i controlli di conformità degli apparecchi misuratori fiscali adattati e RT / server RT, che sono realizzati in modo da soddisfare le prescrizioni relative alla Legge n. 18/83 e all'art. 7 DM 23.3.83 e successivi aggiornamenti e ai sensi del D.Lgs. n. 127/2018, per la trasmissione telematica dei corrispettivi e successive integrazioni, e approvati dalla Commissione nominata ai sensi dell'art. 5, DM 23.3.83, da effettuarsi dagli Uffici Territorio delle Direzioni Provinciali territorialmente competenti, possono essere eseguiti, limitatamente al periodo di durata dell'emergenza COVID-19, fissato da apposito DPCM, in proprio dai produttori che dovranno autocertificare ai sensi del DPR n. 445/2000, l'esecuzione e l'esito positivo dei controlli, secondo quanto previsto dal MEF nella Circolare 18.6.85, n. 322429.85.XIII.

L'autocertificazione della effettuazione e dell'esito dei controlli eseguiti in proprio dal produttore, firmata digitalmente dal legale rappresentante, dovrà essere inviata telematicamente, a mezzo PEC, alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell'Agenzia delle Entrate.

Rinnovo delle abilitazioni dei fabbricanti di misuratori fiscali e registratori telematici e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche

Si chiede se nell'ambito applicativo dell'art. 103, DL n. 18/2020 rientrino anche i procedimenti relativi al rinnovo delle abilitazioni dei fabbricanti di misuratori fiscali e registratori telematici e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche, di cui al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 28.7.2003 e alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 23.11.2006, n. 35/E nel periodo compreso tra il 31.1 e il 31.7.2020.

Il comma 1 dell'art. 103 ("*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*") del Decreto prevede che: "*Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020*".

Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che: "*2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati […] in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. [….]*".

Il richiamato comma 2 si applica anche alle abilitazioni dei fabbricanti e dei laboratori abilitati, di cui al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 28.7.2003 e alla Circolare esplicativa 23.11.2006, n. 35/E, in scadenza nel periodo compreso tra il 31.1 e il 31.7.2020 che, pertanto, restano valide per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Conseguentemente, il richiamo e le indicazioni fornite nella citata Circolare n. 35/E, per il rinnovo del provvedimento abilitativo (cfr. il paragrafo 4), vanno lette in ragione della protratta validità, cosicché il soggetto abilitato dovrà inoltrare all'Ufficio competente l'istanza di rinnovo entro i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Rinnovo delle autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici

Si chiede se, nell'ambito applicativo dell'art. 103, DL n. 18/2020 rientrino anche i procedimenti relativi al rinnovo delle autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici, che siano in scadenza nel periodo compreso tra il 31.1 e il 31.7.2020.

Il primo periodo del comma 1 dell'art. 103, DL n. 18/2020 prevede che: "*Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020*".

Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che: "*2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati […] in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.* [….]".

Il richiamato comma 2 si applica anche alle autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici, rilasciate dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, le autorizzazioni di cui sopra, in scadenza tra il 31.1 e il 31.7.2020, resteranno valide per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Accordo di conciliazione a distanza

È possibile sottoscrivere a distanza un accordo di conciliazione fuori udienza? Qualisono le modalità per il deposito dell'accordo in giudizio?

È possibile, nonché opportuno durante il periodo emergenziale, concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza di cui all'art. 48, D.Lgs. n. 546/92 in considerazione della primaria esigenza di tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini, evitando contatti fisici e spostamenti.

In merito, nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate 23.3.2020, n. 6/E è stato rappresentato che, le indicazioni fornite in merito alle modalità di gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione, possono essere adattate a qualsiasi altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l'intesa con il contribuente. Le parti del giudizio tributario possono, quindi, concludere a distanza un accordo di conciliazione fuori udienza ai sensi dell'art, 48, D.Lgs. n. 546/92, secondo cui: "*Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia*".

Il deposito dell'accordo conciliativo, che può essere effettuato da ciascuna delle parti non oltre l'ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado, deve essere effettuato tramite S.I.Gi.T. (Sistema informativo della Giustizia Tributaria).

Imposta sulle assicurazioni. Presentazione della denuncia annuale

Ai sensi dell'art. 9 Legge n. 1216/61, gli assicuratori sono tenuti a presentare, entro il 31.5 di ciascun anno, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni.

La suddetta denuncia deve essere presentata per via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente dal dichiarante o tramite i soggetti abilitati. Sulla base della denuncia annuale, l'Ufficio provvede, entro il 15.6, alla liquidazione definitiva dell'imposta sulle assicurazioni dovuta per l'anno precedente. Si chiede se la presentazione della suddetta denuncia annuale rientri nell'ambito di applicazione della sospensione degli adempimenti tributari di cui all'articolo 62, comma 1, DL n. 18/2020.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

La presentazione della denuncia annuale, da parte degli assicuratori, dell'ammontare complessivo dei premi e accessori incassati, rientra nell'ambito di applicazione della sospensione prevista dall'articolo 62, comma 1, DL n. 18/2020, in considerazione che la stessa della natura di adempimento della stessa, peraltro desumibile anche da precedenti disposizioni di proroga.

Imposta sulle assicurazioni. Presentazione della denuncia annuale. Soggetti in libera prestazione di servizi

Considerato che con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 3.4.2020, n. 8/E, al paragrafo 2.4, è specificato che "*Come espressamente previsto dall'articolo 62 del Decreto, la sospensione dei termini degli adempimenti tributari scadenti nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 riguarda esclusivamente i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, e non anche i soggetti esteri*", si chiede se la sospensione possa essere estesa anche all'adempimento a carico delle società che operano in regime di libera prestazione di servizi, dando rilevanza alla circostanza che tale adempimento è effettuato, per obbligo o facoltà, tramite un rappresentante fiscale o alla circostanza che l'impresa abbia la propria sede in un altro Stato dell'UE, al fine di evitare discriminazioni.

Le imprese di assicurazioni non aventi sede nel territorio dello Stato che operano in regime di libera prestazione di servizi devono assolvere tale obblighi per il tramite di un rappresentante fiscale, con l'eccezione di quelle aventi sede principale negli Stati della UE o negli Stati dello SEE che assicurano un adeguato scambio di informazioni che hanno facoltà di nominare un rappresentante fiscale per presentare la denuncia annuale dei premi incassati, con le stesse modalità previste per gli altri soggetti (art. 4-bis, Legge n. 1216/61).

L'art. 62, DL n. 18/2020 dispone che: "*1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. […]*". "*6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni*".

Tenuto conto della ratio della sospensione in esame (cfr. citata circolare n. 8/E del 2020, par. 2.4), si ritiene che la stessa possa trovare applicazione anche nel caso in cui la dichiarazione sia presentata dal soggetto estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia. Infatti, considerata la finalità della norma, tesa a venire incontro alle difficoltà di espletamento degli adempimenti per l'attuale emergenza sanitaria, si ritiene che la disposizione si renda applicabile anche ai rappresentanti fiscali, sia per gli adempimenti propri che per quelli da espletare per i soggetti rappresentati e, comunque, qualora l'impresa abbia la propria sede in un altro Stato dell'UE o negli Stati dello SEE che assicurano un adeguato scambio di informazioni, all'impresa stessa anche in assenza di nomina del rappresentante fiscale.

Imposta sostitutiva sui finanziamenti

Ai sensi dell'art. 20, DPR n. 601/73, le banche e gli altri enti che effettuano le operazioni di finanziamento sono tenuti a presentare, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso, distinte per tipologia di imposta applicabile, utilizzando l'apposito modello approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Il modello deve essere utilizzato anche per la liquidazione dell'imposta dovuta a saldo per il periodo di riferimento della dichiarazione e per la determinazione dell'acconto dovuto per l'esercizio successivo.

La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

L'adempimento deve essere effettuato sia dagli enti che hanno sede legale in Italia, sia da soggetti residenti all'estero (ad esempio, istituti di credito dell'UE operanti in Italia in libera prestazione di servizi, anche se privi di una stabile organizzazione in Italia) che si avvalgono di un rappresentante fiscale per le operazioni di finanziamento poste in essere nel territorio italiano.

Sulla base della dichiarazione inviata, l'Ufficio competente procede al controllo della correttezza dell'autoliquidazione e dei versamenti effettuati. Tanto premesso, si chiede conferma che la dichiarazione in esame rientri nel campo di applicazione della sospensione di cui all'art. 62, comma 1, DL n. 18/2020, sia nel caso in cui il soggetto obbligato sia un intermediario italiano sia nel caso in cui debba essere presentata dall'intermediario estero per il tramite di un rappresentante fiscale italiano.

Come già rilevato in precedenza, l'art. 62, DL n. 18/2020 dispone la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020 per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Il comma 6 del medesimo articolo prevede che tali adempimenti possono essere effettuati entro il 30.6.2020, senza applicazione di sanzioni.

Al riguardo si ritiene che la dichiarazione di cui all'art. 20, DPR n. 601/73, rientri tra gli adempimenti che possono essere effettuati entro il 30.6, anche nel caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata da un soggetto estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia, in quanto è tale ultimo soggetto che pone in essere l'adempimento per conto del soggetto estero.

Infatti, considerata la finalità della norma, tesa a venire incontro alle difficoltà di espletamento degli adempimenti per l'attuale emergenza sanitaria, si ritiene che la disposizione si renda applicabile anche ai rappresentanti fiscali, sia per gli adempimenti propri che per quelli da espletare per i soggetti rappresentati.

Controllo del repertorio

Ai sensi dell'art. 68 DPR n. 131/86, i soggetti indicati nell'art. 10, comma 1, lett. b) e c), (notai, ufficiali giudiziari, segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati) devono presentare il repertorio degli atti stipulati all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate ai fini del controllo della regolarità nella tenuta dello stesso.

Tale adempimento deve essere effettuato entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare, nei giorni stabili dall'Ufficio Territoriale competente e, pertanto, il termine relativo al primo quadrimestre dell'anno corrente (1.1 - 30.4) ricade nel periodo di sospensione previsto dall'art. 62, comma 1, DL n. 18/2020.

Al riguardo, considerato quanto specificato al par. 1.12 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 3.4.2020, n. 8/E (in relazione alla registrazione degli atti pubblici e scritture private autenticate, sia in modalità cartacea, sia telematica), per cui "*si ritiene che, data l'ampia formulazione normativa utilizzata dal legislatore - la cui ratio è motivata anche dalla esigenza di ridurre la circolazione delle persone sul territorio nazionale durante il periodo emergenziale -, la predetta disposizione assuma portata generale*", si chiede conferma che anche l'adempimento in questione previsto dal Testo unico dell'imposta di registro rientri nel campo di applicazione della sospensione in esame.

L'art. 62, DL n. 18/2020 dispone che: "*1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. […]*

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni".

Al riguardo, in linea con quanto già rappresentato con riferimento all'obbligo di registrazione degli atti pubblici o delle scritture private con la risposta n. 1.8 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 3.4.2020, n. 8/E, si conferma che il rinvio di cui al citato art. 62, comma 1, opera anche con riferimento alla presentazione del repertorio degli atti stipulati relativo al primo quadrimestre del 2020 (gennaio – aprile), che potrà essere effettuata entro il 30.6.2020, senza applicazione di sanzioni.

Presentazione della denuncia di eventi successivi alla registrazione dell'atto ai sensi dell'art. 19 DPR n. 131/86

Si chiede se l'obbligo di denuncia di eventi successivi alla registrazione dell'atto, di cui all'articolo 19, DPR n. 131/86, possa intendersi incluso fra gli adempimenti tributari sospesi ai sensi dell'art. 62, DL n. 18/2020

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, DPR n. 131/86, rubricato: "*Denuncia di eventi successivi alla registrazione*", "*L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione ditale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono*".

Tale norma prevede una particolare procedura volta a disciplinare le ipotesi in cui, successivamente alla registrazione di un atto, si verifichino eventi che richiedano una nuova liquidazione dell'imposta rispetto a quella già corrisposta.

Le ipotesi considerate dalla norma riguardano l'avveramento della condizione sospensiva, l'esecuzione dell'atto prima dell'avveramento della stessa o il verificarsi di eventi idonei a modificare gli effetti giuridici che impongono una "*ulteriore liquidazione di imposta*".

Questi eventi devono essere obbligatoriamente denunciati dalle parti contraenti o dai loro aventi causa o da coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione all'Ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono, entro 20 giorni dal loro verificarsi (30 giorni per il caso di registrazione telematica).

A seguito della presentazione della denuncia, l'Ufficio liquiderà l'ulteriore imposta dovuta. Con riferimento al quesito in esame, si ritiene che tale adempimento tributario, da cui scaturisce un'ulteriore liquidazione d'imposta, rientri nell'ambito applicativo dell'art. 62, DL n. 18/2020, ai sensi del quale (comma 1): "*per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020*".

Pertanto, se il termine relativo all'obbligo di presentazione della denuncia ai sensi del citato art. 19 scade nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020, tale adempimento è da considerarsi sospeso, ai sensi del comma 1 del predetto art. 62. Resta inteso che tale adempimento, benché sospeso, possa comunque essere posto in essere dai soggetti legittimati anche durante tale periodo di sospensione. Le denunce sospese dovranno, quindi, essere effettuate entro il 30.6.2020, senza applicazione di sanzioni, ai sensi del comma 6, del medesimo articolo.

Tale conclusione resta valida anche nella specifica ipotesi in cui l'obbligo della denuncia di cui al predetto art. 19, comma 1, DPR n. 131/86, sia conseguente all'avveramento della condizione sospensiva apposta agli atti di trasferimento di beni culturali a titolo oneroso o di conferimento degli stessi in società, al fine dell'esercizio della prelazione di acquisto da parte del Ministero del beni culturali, prevista dagli artt. da 60 a 62, D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Sospensione del termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti non residenti

L'art. 62, DL n. 18/2020 ha, tra l'altro, sospeso il termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2019, in scadenza il 30.4, per la generalità delle imprese e degli esercenti arti e professioni che hanno "*il domicilio fiscale, la sede legale ola sede operativa nel territorio dello Stato*".

Tali soggetti potranno, quindi, presentare la dichiarazione Iva 2020 entro il prossimo 30.6 2020, senza l'applicazione di sanzioni.

In relazione a tale norma è sorto il dubbio se la sospensione del termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2019 si applichi anche ai soggetti non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 17, DPR n. 633/72, a coloro che si sono identificati direttamente in Italia, ai sensi dell'art. 35-ter, DPR n. 633/72 a quelli hanno una stabile organizzazione all'interno del territorio dello Stato.

In linea con le risposte rese in precedenza, si ritiene che la sospensione degli adempimenti disposta dall'art. 62, DL n. 18/2020 per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, si applichi non solo nei confronti delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, che, ai sensi dell'art. 7, lett. d), DPR n. 633/72 2, limitatamente alle operazioni rese e ricevute, si considerano soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, ma anche nei confronti dei soggetti non residenti che operano in Italia mediante identificazione diretta o un rappresentante fiscale.

Tale soluzione è coerente con la finalità della norma, tesa a non gravare gli operatori, siano essi nazionali o esteri, con adempimenti tributari di difficile espletamento a causa dell'attuale emergenza sanitaria. Pertanto, anche i soggetti esteri possono presentare la dichiarazione annuale IVA entro il 30.6.2020 senza applicazione di sanzioni

Liquidazione IVA di gruppo. Art. 73, DPR n. 633/72 e Gruppo IVA

L'art. 18, DL n. 23/2020, nel disciplinare la sospensione dei versamenti tributari, dei contributi e dei premi assistenziali, individua i beneficiari della stessa in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (8.4.2020) e all'andamento del fatturato e dei corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

La norma non chiarisce tuttavia se, in caso di liquidazione dell'IVA di gruppo, sia sufficiente che la società controllante abbia le caratteristiche specificate dal citato art. 18 oppure sia necessario che le stesse sussistano in capo a tutte le società partecipanti alla procedura di cui all'art. 73, comma 3, DPR n. 633/72.

In linea con quanto precisato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8/E (quesito 1.5) con riferimento alla sospensione dei versamenti IVA di cui all'articolo 61, comma 3, DL n. 18/2020, ai fini dell'applicazione della sospensione prevista dall'art. 18, DL n. 23/2020, è sufficiente che anche uno solo dei soggetti facenti parte del perimetro della liquidazione IVA di gruppo abbia le caratteristiche normativamente specificate, sempreché l'ammontare dei ricavi derivanti dall'attività dallo stesso svolta sia prevalente rispetto a quello complessivamente realizzato a livello di gruppo.

Tuttavia, ad integrazione dei chiarimenti forniti con la citata circolare n. 8/E, si precisa che, qualora la condizione di prevalenza non sia realizzata, ma una o più società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo abbiano le caratteristiche che, individualmente, consentono di beneficiare della sospensione disposta dal citato art. 18, è comunque possibile escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile a dette società, relativa al mese di marzo e/o di aprile 2020.

Ciò vale anche con riferimento alla liquidazione periodica eseguita dal Gruppo IVA nelle ipotesi in cui, non realizzandosi la condizione di prevalenza nel Gruppo, una o più società partecipanti abbiano le caratteristiche che, individualmente, consentano di beneficiare della sospensione di cui all'art. 18,

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

DL n. 23/2020; in tal caso va preso a riferimento il decremento del fatturato teoricamente imputabile a ciascuna singola società ed il corrispondente saldo a debito d'imposta per i mesi di marzo e/o aprile 2020. L'importo a debito sospeso può essere versato in un'unica soluzione entro il 30.6.2020 ovvero in 5 rate a decorrere dal medesimo mese.

Qualora una o più società liquidino l'IVA con cadenza periodica trimestrale può essere sospeso un importo pari al saldo a debito riferibile ai soli mesi di marzo e/o aprile 2020.
La possibilità di tenere conto anche della situazione individuale delle singole società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo o al Gruppo IVA ai fini del beneficio della sospensione vale, infine, anche con riferimento alla sospensione dell'IVA disposta dall'art. 61, DL n. 18/2020, per la quale ciò che rileva è il tipo di attività svolta da ciascuna società.

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi - Determinazione del calcolo della riduzione del fatturato

Si chiede se, in caso di fusione per incorporazione di più società, il calcolo della riduzione del fatturato - previsto dall'art. 18, DL n. 23/2020, quale requisito indispensabile per fruire della sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020 - possa essere effettuato confrontando il fatturato realizzato nei mesi di marzo e aprile 2020 dalla società incorporante, con la somma dei fatturati conseguiti dalle singole società che hanno partecipato alla fusione, rispettivamente, nei mesi di marzo e aprile 2019.

L'art. 18, DL n. 23/2020 riconosce agli operatori economici maggiormente danneggiati dall'emergenza Covid-19 la possibilità di rinviare al mese di giugno 2020 alcuni versamenti tributari e contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.

Il beneficio è fruibile solo laddove si sia registrata una rilevante flessione del fatturato e/o dei corrispettivi del mese di marzo ed aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del precedente periodo di imposta.

In particolare, è previsto che la sospensione sia riconosciuta ai contribuenti che, nei predetti mesi, abbiano subito una flessione del fatturato:

- di almeno il 33%, per coloro che hanno conseguito, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, ricavi / compensi non superiori a € 50 milioni;
- di almeno il 50%, per coloro che hanno conseguito, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, ricavi / compensi superiori a € 50 milioni.

Con la fusione per incorporazione, le società incorporate si estinguono, mentre l'incorporante prosegue la propria attività e le attività delle incorporate.

Pertanto, nel caso di perfezionamento di un'operazione di fusione per incorporazione, il calcolo della riduzione del fatturato va eseguito confrontando il fatturato di marzo e aprile 2020 della società incorporante, con la somma dei fatturati delle singole società (incorporante e incorporate) relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile 2019.

Premio ai lavoratori dipendenti. Criteri di determinazione dell'importo del reddito di lavoro dipendente previsto dall'art. 63 del Decreto

Si chiedono chiarimenti in merito alla risposta al quesito 4.6, contenuto nella Circolare 3.4.2020, n. 8/E, riguardante le modalità di calcolo del limite reddituale di € 40.000, previsto dall'art. 63 del Decreto, ai fini del riconoscimento di un bonus ai lavoratori dipendenti.

In particolare, si chiede di chiarire il seguente aspetto.

Nella suddetta risposta, si precisa che nel calcolo del limite reddituale previsto dall'art. 63 del Decreto, non si deve tenere conto dei redditi assoggettati a tassazione separata e a tassazione sostitutiva *"tanto in coerenza con i chiarimenti già forniti con la Circolare 15.6.2016, n. 28/E"*.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Poiché tale Circolare include nel calcolo del limite reddituale (di € 50.000) stabilito per l'accesso alla tassazione agevolata dei premi di risultato corrisposti ai lavoratori del settore privato (art. 1, commi 182-190, Legge n. 208/2015), i redditi assoggettati a tassazione sostitutiva, mentre esclude i redditi assoggettati a tassazione separata, si chiede conferma che, ai fini della verifica del limite reddituale di € 40.000 di cui all'art. 63 del Decreto, si debba far riferimento esclusivamente ai redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione ordinaria.

Come precisato nella citata Circolare n. 8/E, si ribadisce che, ai fini della verifica del rispetto del limite di € 40.000, previsto dall'art. 63 del Decreto, per il riconoscimento del bonus ai lavoratori dipendenti, deve considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata / imposta sostitutiva.

Pertanto, ai fini del calcolo del limite reddituale di € 40.000, bisogna tenere conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2019, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, assoggettati a tassazione ordinaria, con conseguente esclusione dalla determinazione del limite degli eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata e quelli assoggettati ad imposta sostitutiva.

Premio ai lavoratori dipendenti. Criteri di determinazione della soglia di € 40.000 nel caso in cui il lavoratore fruisca dell'agevolazione fiscale prevista per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all'estero o per i lavoratori impatriati

Ai fini dell'attribuzione del premio di € 100, si chiedono indicazioni sulla corretta modalità di determinazione della soglia reddituale di € 40.000, prevista dall'art. 63 del Decreto, nel caso in cui il lavoratore dipendente fruisca dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 44, DL n. 78/2010 o di cui all'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015.

In particolare, viene chiesto se il reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente debba essere considerato al lordo della riduzione o debba essere considerato il solo imponibile assoggettato a tassazione progressiva (e, quindi, al netto della riduzione).

Il premio di € 100 di cui all'art. 63 del Decreto viene assegnato ai lavoratori dipendenti che *"possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro"*.

In ragione della ratio della norma, volta ad agevolare i soli lavoratori con reddito di lavoro dipendente non superiore ad € 40.000, si è dell'avviso che per i dipendenti che nell'anno precedente a quello di erogazione del premio abbiano beneficiato delle agevolazioni previste per il rientro dei lavoratori in Italia, ovvero per i quali il reddito da lavoro dipendente non ha concorso per intero a tassazione (ai sensi dell'art. 44, DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010, o dell'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015), il predetto limite dovrà essere calcolato in ragione dell'importo di reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito.

In altri termini, ai fini del calcolo del suddetto limite, occorre considerare i redditi percepiti dal lavoratore, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso fruisca di un'agevolazione fiscale che gli consente di far concorrere a tassazione il reddito di lavoro dipendente in misura ridotta.

Premio ai lavoratori dipendenti. Verifica del rispetto del limite reddituale di € 40.000. Precisazioni

Ai fini della verifica del rispetto del limite reddituale di € 40.000, previsto dall'art. 63 del Decreto in esame, il sostituto d'imposta, che deve erogare il bonus di € 100, deve considerare soltanto l'importo riportato al punto 1 della CU 2020?

Come precisato con la risposta al quesito 5.3, ai fini della verifica del limite di € 40.000, occorre considerare il solo reddito di lavoro dipendente assoggetto a tassazione ordinaria, con conseguente esclusione dalla determinazione del limite degli eventuali redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata e quelli assoggettati ad imposta sostitutiva.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Come precisato nella risposta al quesito precedente, qualora il lavoratore, per il periodo d'imposta 2019, abbia fruito delle agevolazioni di cui all'art. 44, DL n. 78/2010 o all'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, facendo concorrere a tassazione il proprio reddito da lavoro dipendente in misura ridotta, il predetto limite di € 40.000 dovrà essere calcolato in ragione dell'importo di reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito.

Ne consegue che il datore di lavoro / sostituto d'imposta che nel 2020 eroga il bonus di € 100, ai fini della verifica del rispetto del predetto limite deve considerare gli importi indicati ai punti 1 e 2 della CU 2020, esclusivamente riferibili a redditi di lavoro dipendente, aumentati degli importi indicati ai punti 463 e 465, rispettivamente riferibili ai codici 1, riportato al punto 462, e ai codici 5, 9, 10 e 11, riportati al punto 465.

In applicazione dei medesimi principi e, in analogia alle componenti reddituali di cui alle agevolazioni di cui all'art. 44, DL n. 78/2010 o all'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 (cd "rientro dei cervelli" e simili), il sostituto d'imposta italiano nella verifica del rispetto del limite reddituale di € 40.000 dovrà computare anche:

- la quota di reddito esente percepita dai c.d. "frontalieri" indicata ai campi 455 e 456 (fino al massimo previsto di € 7.500);
- la quota di abbattimento dei redditi percepiti dai residenti a Campione d'Italia riportata nell'annotazione con il codice "CA" della CU 2020.

Premio ai lavoratori dipendenti. Lavoratori dipendenti, residenti in Italia, che prestano l'attività lavorativa all'estero

Il bonus di € 100 previsto dall'art. 63 del Decreto spetta ai lavoratori dipendenti, residenti in Italia, che prestano l'attività lavorativa all'estero?

Il Decreto reca *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, volte a proteggere la salute dei cittadini, a sostenere il sistema produttivo e a salvaguardare la forza lavoro.

Le disposizioni del Decreto, con particolare riferimento a quelle di natura fiscale, sono state introdotte in ragione di quanto previsto, in particolar modo, dai DPCM che hanno introdotto *"Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale"*.

In tale ambito è pertanto da collocarsi il bonus di € 100 che, al ricorrere di determinati presupposti, viene erogato ai titolari di lavoro dipendente che sopportano il disagio di doversi recare presso la propria sede di lavoro.

Considerato, pertanto, la ratio sottesa a tali disposizioni che, come detto, sono state emanate in ragione della situazione epidemiologica riscontrata nel nostro Paese, si ritiene che il sostituto d'imposta italiano non possa erogare il bonus di € 100 ai propri dipendenti che svolgono l'attività lavorativa all'estero.

Sospensione delle attività di cooperazione internazionale

Si chiede di conoscere se le attività di cooperazione amministrativa in ambito internazionale in materia di imposte dirette, indirette e ai fini del recupero dei crediti, svolte dagli uffici degli enti impositori sono sospese ai sensi dell'art. 67 del Decreto.

Il comma 1 dell'art. 67 del Decreto sospende: "*dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori*".

Come indicato con la Circolare 23.3.2020, n. 6/E, la disposizione richiamata non sospende né esclude le attività degli Uffici.

Conseguentemente, anche nel periodo emergenziale, gli uffici continueranno a svolgere le attività di cooperazione amministrativa con gli Stati UE ed extraUE, previste dalle norme comunitarie e dalle Convenzioni e Trattati internazionali.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

In particolare, considerato che il Decreto ha un ambito di applicazione nazionale, come espressamente previsto dall'art. 62, quando stabilisce che la sospensione dei termini degli adempimenti tributari, scadenti nel periodo tra l'8.3 e il 31.5.2020, non riguarda i soggetti esteri, gli uffici potranno continuare a formulare e trasmettere alle autorità fiscali degli altri Stati domande di assistenza per richiedere: a) informazioni ai fini delle attività di verifica, controllo o riscossione, b) la notifica di atti di accertamento / riscossione, c) il recupero di carichi erariali pendenti, d) l'adozione di misure cautelari in caso di fondato pericolo per la riscossione.

Sarà onere dello Stato estero destinatario della richiesta di cooperazione rappresentare eventuali difficoltà nel dare esecuzione alle stesse, a causa di analoghe norme nazionali sospensive delle attività esterne agli uffici o delle procedure di riscossione.

Con riferimento invece alle speculari richieste di assistenza ricevute da parte di altri Stati, UE ed extraUE, le stesse verranno istruite e lavorate dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle indicazioni di prassi già impartite, e con modalità volte a limitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente.

Proroga al 30.4.2020 del termine per la comunicazione degli oneri detraibili

L'art. 22, DL n. 23/2020 ha ulteriormente prorogato al 30.4 il termine per la consegna e la trasmissione telematica delle CU relative ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi di lavoro autonomo. Si chiede se tale proroga possa essere applicata anche alle comunicazioni degli oneri detraibili per il 730 precompilato.

L'art. 22, DL n. 23/2020 stabilisce che, per l'anno 2020, il termine per la consegna agli interessati delle CU, fissato dal comma 6-quater dell'art. 4, DPR n. 322/98, è prorogato al 30.4.

Lo stesso stabilisce, inoltre, che non si provvede all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 4, comma 6-quinquies, DPR n. 322/98, qualora la trasmissione telematica delle CU, il cui termine è stato prorogato al 31.3 dall'art. 1, comma 3, DL n. 9/2020, avvenga entro il 30.4.

Ciò posto, tenuto conto che, sulla base del suo tenore letterale, il richiamato art. 22 fa riferimento ai soli obblighi previsti dall'art. 4, commi 6-quater e 6-quinquies, DPR n. 322/98, riguardanti, rispettivamente, la consegna agli interessati e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle CU, si ritiene che la proroga al 30.4 del termine per la consegna agli interessati delle CU, e la non applicazione delle sanzioni di cui al citato comma 6-quinquies nel caso in cui la trasmissione telematica delle CU avvenga oltre il termine del 31.3 ed entro il 30.4, possano essere applicate ai soli adempimenti tributari richiamati e, dunque, non possano essere estese anche alla trasmissione telematica delle comunicazioni relative agli oneri detraibili, in relazione alle quali, nell'art. 22, DL n. 23/2020, non è presente alcun riferimento.

Per tali comunicazioni, resta fermo il termine del 31.3, stabilito dall'art. 1, comma 5, DL n. 9/2020.

Possibilità di notificare gli atti nel periodo di sospensione prevista dall'art. 67 del Decreto

Esiste comunque la possibilità di notificare alcune tipologie di accertamenti anche nel periodo di "sospensione" 8.3 – 31.5.2020?

Nella Circolare 23.3.2020, n. 6/E, si precisa che la previsione normativa di cui all'art. 67, comma 1, del Decreto non sospende, né esclude, le attività degli uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento. Viene tuttavia chiarito che gli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono destinatari di istruzioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività sopra indicate, e nella nota n. 1 del citato documento di prassi, si precisa che: *"fanno eccezione le attività urgenti o indifferibili"*.

Si chiede cosa si intenda per attività *"urgenti o indifferibili"*. Rientrano fra queste la notifica di avvisi di accertamenti connessi a procedimenti penali o comunque quegli accertamenti su processi verbali di constatazione nei quali vengono segnalate misure cautelari o riguardano condotte particolarmente insidiose (frodi, fatture per operazioni inesistenti, etc.)?

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Come già specificato dalla Circolare 23.3.2020, n. 6/E, non è sospesa, né esclusa l'attività degli Uffici, in quanto l'art. 67 del Decreto disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento nel periodo corrente dall'8.3 al 31.5.2020.

Tuttavia, agli Uffici sono state fornite indicazioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività per non sollecitare spostamenti fisici. L'eventuale indifferibilità / urgenza dell'attività di accertamento non può che essere oggetto di una valutazione da farsi da parte dell'Ufficio caso per caso, in ragione delle specificità della stessa.

Ciò premesso, con riferimento agli atti connessi a procedimenti penali, ai sensi dell'art. 331, C.p.p., la denuncia deve essere effettuata *"senza ritardo"*. La Circolare 4.8.2000, n. 154, precisa che *"l'obbligo della trasmissione della notizia di reato sorge nel momento della constatazione del fatto costituente reato ovvero con riferimento alle fattispecie delittuose di cui agli articoli 2, 3 e 4 (del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74) il momento della constatazione del fatto deve intendersi al termine delle operazioni di verifica riguardanti l'anno di imposta interessato"*.

Tendenzialmente, il momento della constatazione del fatto costituente reato coincide con la formalizzazione dell'atto impositivo che accerti il superamento delle soglie di punibilità o la specifica violazione.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che le attività accertative in argomento risultino presentare le caratteristiche di *"indifferibilità o urgenza"*.

Con riguardo invece alle misure cautelari, la vigente disciplina contenuta nell'art. 22, D.Lgs. n. 472/97, prevede, al primo comma, che: *"in base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda"*. Il successivo comma 7 stabilisce che se il provvedimento di irrogazione sanzioni, non viene notificato entro 120 giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse e il presidente della commissione, su istanza di parte e sentito l'ufficio richiedente, dispone la cancellazione dell'ipoteca.

In relazione alla richiesta di misure cautelari ai sensi del comma 1 dell'art. 22, D.Lgs. n. 472/97, la stessa può essere effettuata sulla base del processo verbale senza necessità di notifica dell'avviso di accertamento. Ciò anche in considerazione del fatto che, come specificato dalla Circolare 16.4.2020, n. 10/E, non rientrano tra le udienze rinviate dall'art. 83 del Decreto quelle relative alle misure cautelari.

Qualora si sia in presenza di misure cautelari già concesse alla data dell'8.3.2020, per le quali il comma 7 prevede il termine di 120 giorni per la notifica dell'atto, si ritiene che tale termine rientri tra quelli sospesi ai sensi dell'art. 67 del Decreto. In tal senso si è espressa la Circolare 3.4.2020, n. 8/E, al punto 2.12 con riferimento alla notifica di atti di irrogazione sanzioni ai sensi dell'art. 16, comma 7, D.Lgs. n. 472/97, che richiama a sua volta l'art. 22. Per tale ipotesi, la Circolare, infatti, chiarisce che la fattispecie in esame rientra nel disposto del citato art. 67.

Ambito di applicazione della sospensione di cui all'art. 67, comma 1, del Decreto

Si chiede se la sospensione dall'8.3 al 31.5.2020 di cui al comma 1 dell'art. 67 del Decreto operi solo con riferimento ai termini delle attività che spirino all'interno dell'intervallo, con conseguente nuova scadenza determinata aggiungendo al 1.6 i giorni compresi tra l'8.3 e la scadenza originaria, oppure se operi anche con riferimento ai termini che spirino fuori dell'intervallo, quindi ad esempio se per il termine di decadenza del 31.12.2020 ci sia un "differimento" di 84 giorni.

In via generale, si può affermare che l'art. 67, comma 1, del Decreto prevede la sospensione dei termini delle attività (quindi non la sospensione delle attività) degli enti impositori dall'8.3 al 31.5.2020.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Tale sospensione, pertanto, già determina, in virtù di un principio generale, ribadito più volte nei documenti di prassi, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 84 giorni), anche se il termine di prescrizione / decadenza sospeso non scade entro il 2020.

Ciò premesso, ai sensi del comma 4 dell'art. 67 come modificato dalla legge di conversione del Decreto *"con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159"*.

Computo dei giorni per la conclusione dell'adesione

Si chiede conferma che nel caso di accertamento notificato il 21.1.2020, nel computo dei giorni per la conclusione di un'adesione debbano essere sommati al termine originario di 60 giorni sia il termine di sospensione di 90 giorni previsto dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 218/97, sia quello di 38 giorni previsto dall'art. 83, comma 2, del Decreto, sia quello di 26 giorni previsto dall'art. 36, comma 1, del DL n. 23/2020, sia quello di 31 giorni previsto dall'art. 1, Legge n. 742/69; la scadenza per ricorrere / sottoscrivere l'adesione, nell'esempio, sarà quindi il 22.9.2020.

In relazione all'applicazione dei vari istituti sospensivi, introdotti dal Decreto, le Circolari 23.3. 2020, n. 6/E, e 3.4.2020, n. 8/E, hanno chiarito che, per l'istanza di accertamento con adesione presentata a seguito della notifica di un avviso di accertamento, non si applica la sospensione prevista dall'art. 67 del Decreto, bensì quella prevista dal successivo art. 83, con riguardo al termine per l'impugnazione.

In particolare, i citati documenti di prassi hanno precisato che, in caso di adesione presentata su istanza di parte, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione *"per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente"*, prevista dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 218/97, sia la sospensione prevista dal suddetto art. 83.

La posizione assunta dall'Agenzia risulta coerente con il trattamento del termine di 90 giorni dell'adesione alla stregua di un termine processuale e trova supporto anche nella formulazione dello stesso art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 218/97, il quale, nel prevedere la sospensione per il suddetto periodo di 90 giorni, fa esplicito riferimento al "termine per l'impugnazione".

Per i motivi sopra esposti tale posizione appare applicabile anche a seguito della proroga, dal 15.4 all'11.5.2020, del termine di sospensione previsto dal citato art. 83, intervenuta in virtù dell'art. 36, DL n. 23/2020.

Si precisa inoltre che risulta applicabile anche il periodo di sospensione feriale previsto dall'art. 1, Legge n. 742/69, ogni qual volta il periodo di sospensione di cui all'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 218/97, venga a ricadere nell'arco temporale che va dal 1.8 al 31.8.2020.

Concludendo, in ragione della cumulabilità delle sospensioni dei termini sopra citate, con riferimento all'ipotesi formulata nel quesito, si conferma che la scadenza per ricorrere / sottoscrivere l'adesione sarà il 22.9.2020.

Applicabilità dell'art. 9, DL n. 9/2020, alle scadenze delle rate degli atti di transazione fiscale

L'art. 9 *"Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione"*, DL n. 23/2020, al comma 1, dispone che: *"I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, sono prorogati di sei mesi"*.

Si chiede se tale disposizione si applichi anche con riferimento ai pagamenti dei crediti tributari oggetto di trattamento ai sensi dell'art. 182-ter, RD n. 267/42 (legge fallimentare).

L'espressione *"termini di adempimento"* contenuta nell'art. 9, comma 1, DL n. 23/2020, è da intendersi riferita alla tempistica prevista per il compimento degli adempimenti atti a dare esecuzione al piano di risanamento oggetto del concordato / accordo di ristrutturazione omologato, compreso quindi l'obbligo di eseguire i pagamenti nei confronti dei creditori alle scadenze convenute.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

Tale interpretazione è in linea con la ratio della norma che, come si evince dalla relazione tecnica, è volta a *"salvaguardare quelle procedure di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione omologati aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica, che in questa fase potrebbero, invece, risultare irrimediabilmente compromesse, con evidenti ricadute negative sulla conservazione delle strutture imprenditoriali rilevanti ai fini del ciclo produttivo ed economico"*.

Sono da intendersi, pertanto, prorogate di 6 mesi le scadenze dei pagamenti dei crediti tributari oggetto di trattamento ai sensi dell'art. 182-ter, RD n. 267/42, ricadenti nel periodo compreso tra il 23.2.2020 e il 31.12.2021, ad eccezione dei pagamenti derivanti dall'adesione alle definizioni agevolate dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazioni bis e ter). Si evidenzia, infatti, che l'istituto della rottamazione - stante la sua natura eccezionale - segue le proprie regole e le proprie scadenze e pertanto, indipendentemente dal contesto in cui si realizza, viene gestito, in assenza di specifiche disposizioni di legge, nell'assoluto rispetto della normativa di riferimento. Depone, in tal senso, l'art. 68 del Decreto, che ha dedicato una specifica previsione, il comma 3, al differimento dei termini dei versamenti derivanti dai carichi oggetto di rottamazione, non intendendoli inclusi nella previsione di cui al comma 1 del medesimo art. 68.

Restano confermate le scadenze dei pagamenti successive al 31.12.2021.

Con riguardo all'accordo di ristrutturazione occorre precisare che la proroga non produce effetti rispetto al termine moratorio previsto dall'art. 182-ter, ultimo comma, Legge fallimentare, in base al quale: *"la transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie"*.

Detto termine - entro il quale il debitore ha ancora facoltà di eseguire il pagamento delle somme dovute senza incorrere nel rischio di risoluzione dell'atto transattivo - non equivale a un "termine di adempimento", ma costituisce un termine massimo di tolleranza per l'esecuzione di un versamento il cui termine di adempimento è già scaduto.

Resta fermo che, laddove il termine di adempimento pattuito sia slittato per effetto della proroga, il debitore potrà usufruire - alla nuova scadenza - dell'ulteriore termine di 90 giorni di cui al citato art. 182-ter, RD n. 267/42, per evitare l'inadempimento rilevante ai fini della risoluzione di diritto.

Notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta principale versata dal Notaio in sede di registrazione telematica durante il periodo di sospensione di cui all'art. 67 del Decreto.

Si chiede se sia legittimo notificare un avviso di liquidazione durate il periodo di sospensione di cui all'art. 67 del Decreto, avente ad oggetto la liquidazione dell'integrazione dell'imposta principale versata dal Notaio in sede di registrazione telematica ex art. 3-ter, D.Lgs. n. 463/97.

L'art. 67, comma 1, del Decreto prevede che: *"sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori"*. Con la Circolare 3.4.2020, n. 8/E, è stato affermato che: *"che l'attività di controllo della corretta liquidazione degli atti registrati, sia in forma pubblica sia in forma privata, e di controllo della congruità e tempestività dei versamenti dovuti per le annualità successive dei contratti di locazione, rientrino nel novero delle attività degli uffici degli enti impositori i cui termini sono sospesi dal comma 1 dell'articolo 67 del Decreto"*.

Al riguardo, si ritiene che rientri nel campo di applicazione di tale disposizione anche l'attività degli uffici di controllo della regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte da parte del notaio e il successivo invio dell'apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione del modello unico informatico, previsto dall'art. 3-ter, D.Lgs. n. 463/97. In tale senso, considerato che la citata previsione normativa non esclude che l'ufficio possa effettuare le attività di controllo, si ritiene legittimo l'avviso di liquidazione indicato nel quesito e notificato durante il periodo di sospensione.

■

RIPRODUZIONE VIETATA